

Penale Sent. Sez. 6 Num. 20707 Anno 2020

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

Data Udiienza: 20/02/2020

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Bellini Luciano, nato a Roma il 18/11/1966

avverso la sentenza del 3/7/2019 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che conclude per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore del ricorrente, avvocato Franco Coppi, che conclude per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Luciano Bellini chiede l'annullamento della sentenza del 3 luglio 2019 della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna alla pena di anni tre e ^{mex} sei di reclusione per il reato di cui all'art. 319 *quater* cod. pen. reato commesso dal dicembre 2008 ad aprile 009 in danno di Cecilia Salacies. Secondo la sentenza impugnata, Luciano Bellini, istruttore presso

la Polizia Municipale avendo la Salacies chiesto il cambio di residenza presso un immobile comunale, occupato abusivamente, la induceva a promettergli indebitamente la somma di tremila euro per accelerare la pratica ed altri tremila euro da corrispondere ad altre persone che dovevano essere coinvolte per *sistemare* la pratica stessa.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia plurimi vizi, per erronea applicazione della legge penale, sostanziale e processuale e vizi di motivazione che impongono la cassazione della sentenza. In particolare deduce:

2.1. nullità della sentenza per mancanza di motivazione in merito alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che costituiscono la struttura portante della motivazione della sentenza che, trascurando precise contraddizioni evidenziate dalla difesa, è pervenuta alla conclusione di coerenza, logicità e precisione delle dichiarazioni accusatorie. Sostiene il ricorrente che il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da Cecilia Salacies, che costituiscono la struttura portante della condanna, è inficiato da circostanze che smentiscono e incrinano la ricostruzione della teste. Risulta, infatti, che la dichiarante aveva occupato abusivamente l'immobile di via Sampieri, presso il quale aveva chiesto il cambio di residenza e che si è decisa a sporgere denuncia contro il Bellini solo dopo avere appreso di essere stata, a propria volta, denunciata per occupazione abusiva; che la sua ricostruzione in merito alla conoscenza ed ai contatti con l'imputato è stata smentita dal teste Adolfo Bombardieri sulla decisiva circostanza che questi le avesse presentato il Bellini e dall'analisi dei tabulati telefonici che ha escluso che vi siano stati contatti telefonici tra l'imputato e la Salacies che aveva sostenuto di avere ricevuto, anche il giorno 23 marzo 2009, una telefonata da parte di una persona che le aveva, invece, riferito che la sua pratica era stata bloccata, notizia, questa che l'aveva spinta a recarsi presso il Comando dei Vigili ove aveva parlato con alcuni funzionari ai quali aveva raccontato di avere subito le richieste del Bellini. In realtà, è stata acquisita la prova che quella stessa mattina, la sua pratica era stata approvata, circostanza che non era nota ad alcuno dei componenti dell'ufficio cambio di residenza. La teste, che nel corso della deposizione neppure ricordava di avere riferito precise circostanze contestate dal pubblico ministero, si era, inoltre, rifiutata di effettuare la consegna controllata, proposita dagli inquirenti, per la decisiva ragione che ella non conosceva e non aveva mai incontrato il Bellini né era mai stata contattata da lui il cui nome, a suo dire, aveva appreso sentendo un collega che con tale nome lo aveva chiamato presso il Comando. Ed è proprio la mancata conoscenza dell'imputato che inficia anche la valenza della individuazione fotografica neppure preceduta dalle operazioni di descrizione preliminare della persona da individuare;

2.2. nullità della sentenza, in relazione agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., poiché sono state violate le prescrizioni di legge in merito agli adempimenti preliminari alla

ricognizione, in particolare la descrizione della persona da riconoscere, omissione che inficia il riconoscimento dell'imputato;

2.3 erronea qualificazione giuridica del fatto da sussumere, al più, nel reato di cui all'art. 640 aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen. poiché l'imputato avrebbe ingannato la persona offesa traendola in errore sulla necessità di dover versare del denaro per ottenere il cambio di residenza e giungendo a mostrarle un documento (inesistente) per provarle che stava lavorando alla pratica;

2.4. nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale poiché il fatto andava ricondotto alla fattispecie tentata che la giurisprudenza di legittimità ravvisa proprio in quelle ipotesi in cui il soggetto passivo ha denunciato la richiesta di denaro formulatagli dal pubblico ufficiale, come verificatosi nella fattispecie in esame dal momento che la Salacies aveva temporeggiato, a fronte della richiesta del Bellini, dicendogli che doveva chiedere un prestito bancario e che lo aveva immediatamente denunciato;

2.5. nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale in merito alla prescrizione del reato e illogicità e mancanza di motivazione sul punto: erroneamente la sentenza impugnata aggancia la consumazione del reato alla data del 23 marzo 2009, giorno della inesistente telefonata, non essendo provato che autore ne fosse stato il Bellini mentre la richiesta va contestualizzata al mese di dicembre 2008. Al termine di prescrizione massima la Corte di appello ha sommato la intervenuta sospensione per dieci mesi e ventinove giorni, termine dal quale vanno sottratti novanta giorni in ragione del rinvio, per il termine a difesa richiesto dal difensore all'udienza del 8 ottobre 2014;

2.5. meramente apparente è la motivazione del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen.;

2.6. nullità della sentenza per il diniego della richiesta difensiva, avanzata con i motivi nuovi, di escussione dei vigili che si erano occupati dei controlli in relazione al richiesto cambio di residenza poiché la sentenza non spiega le ragioni della irrilevanza dell'esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto a Luciano Bellini è estinto per decorrenza dei termini di prescrizione, in presenza di motivi di ricorso che, per le ragioni di seguito indicate, non sono manifestamente infondati. Né si è in presenza di una situazione processuale che, all'evidenza, comporta la pronuncia di sentenza di proscioglimento del ricorrente, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

2. E' fondato, in particolare, il motivo di ricorso che concerne il calcolo dei termini di prescrizione del reato di induzione indebita, come ritenuto e con le precisazioni che seguono, in relazione alla individuazione del *tempus commissi delicti*.


2.1. I giudici del merito hanno ritenuto accertato che ancora prima della presentazione della pratica per conseguire il cambio di residenza, pratica che risulta avviata in data 12 dicembre 2008, Cecilia Salacies aveva conosciuto l'imputato e che i due si erano accordati affinché la donna gli versasse tremila euro per conseguire il cambio di residenza evitandole rilievi al suo perfezionamento. Il cambio di residenza è stato effettivamente rilasciato il 23 marzo 2009, con la doverosa denuncia della Salacies per occupazione abusiva dell'immobile essendo emerso che non sussisteva un rapporto di convivenza tra costei e il titolare dell'immobile comunale che gliene aveva ceduto l'uso. Secondo il racconto della Salacies, l'imputato nel corso di un incontro le aveva esibito anche un foglio comprovante l'esito positivo dell'accertamento e le aveva fatto la richiesta di consegnargli la ulteriore somma di tremila euro, destinata ad altre persone di cui doveva comprare il favore per conseguire il rilascio del certificato.

La sentenza della Corte di appello di Roma ha evidenziato, in punto di fatto, che le pressioni sulla persona offesa per ottenere la dazione della somma promessa si sono protratte fino al 23 marzo 2009, giorno in cui, in contemporanea con l'approvazione del cambio di residenza, uno sconosciuto l'aveva contattata per comunicarle che la domanda di cambio della residenza era stata, invece, rigettata: dalla data di consumazione del reato (il 23 marzo 2009) decorre dunque il termine di prescrizione del reato, di anni dieci.

A tale termine (che sarebbe scaduto il 23 marzo 2019) va poi sommato il periodo di sospensione, pari a mesi dieci giorni ventinove in relazione ai rinvii dell'udienza del g. 8 ottobre 2014, su richiesta della difesa, al 7 gennaio 2015; di questa udienza, per legittimo impedimento del difensore, con sospensione pari a giorni 62; di quella del 9 novembre 2015, per adesione del difensore ad astensione collettiva, e rinvio al 6 aprile 2016 e, infine, per rinvio al 4 maggio 2016 dell'udienza del 6 aprile 2016, sempre per impedimento del difensore.

In ogni caso, osserva la Corte di merito, anche retrodatando la consumazione del reato al mese di dicembre 2008, stante la indicata sospensione, il reato non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza in grado di appello.

2.2. Rileva il Collegio che il resoconto delle dichiarazioni di Cecilia Salacies consente di ricondurre al momento iniziale della conoscenza del Bellini, prima ancora della presentazione della richiesta di cambio di residenza, la promessa di corrispondere all'imputato la somma di tremila euro; alla data del 12 dicembre 2008 l'avvio della pratica con il deposito della relativa documentazione e, in occasione di successivi incontri, non meglio collocati nel tempo, la richiesta di ulteriori tremila euro per comprare il favore di altre persone che dovevano concorrere al successo dell'operazione. Sulla scorta di queste risultanze la Corte di merito, pur affermando che la consumazione del reato doveva considerarsi avvenuta fino al mese di marzo 2009, ha collocato anche la "rinnovata" promessa al mese di dicembre 2008.



2.3. La conclusione della Corte di merito sul momento consumativo del reato non è corretta.

Ritiene il Collegio che, in relazione alla fattispecie di induzione indebita ai sensi dell'art. 319 *quater* cod. pen., possono trovare applicazione i principi, elaborati in materia di corruzione, secondo i quali, in caso di commissione del reato mediante promessa il delitto può ritenersi consumato al momento della promessa (cfr. Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583) e che successive pressioni ovvero incontri preparatori in vista dell'adempimento, a meno che non sopraggiunga una novazione ovvero una sostanziale modifica della promessa, ovvero la dazione, non incidono sul perfezionamento del reato e sulla individuazione del momento di consumazione.

Sulla individuazione del momento di perfezionamento e consumazione del reato non incide la natura bilaterale ovvero la struttura, a concorso necessario, del reato di corruzione e, difatti, analoghe affermazioni la giurisprudenza di questa Corte registra in relazione al delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen.. Anche con riguardo a tale fattispecie la giurisprudenza di legittimità afferma che il reato di cui all'art. 317 cod. pen. costituisce una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo (Sez. 6, n. 45468 del 03/11/2015, Macri' e altro, Rv. 265453).

Deve pertanto affermarsi che il reato di induzione indebita di cui all'art. 319 *quater* cod. pen. nel duplice schema attraverso il quale si realizza la condotta costitutiva, si perfeziona alternativamente con la promessa e/o con la dazione indebita per effetto della condotta induttiva e che, anche solo con la promessa il delitto si è consumato.

Nella vicenda in esame non è la reiterazione nel tempo, fino al 23 marzo 2009, delle pressioni su Cecilia Salacies per ottenere l'adempimento che segna la protrazione nel tempo della consumazione ormai realizzatasi per effetto della *prima* promessa del privato, tenuto conto che nel prosieguo delle trattative intercorse, non si è riscontrata una sostanziale modifica dell'accordo, a meno che per l'importo della somma promessa. L'approfondimento dell'offesa al bene giuridico che si realizza mediante la dazione e che, in presenza dell'adempimento successivo giustifica la individuazione di un ulteriore momento consumativo del reato nel quale la prima condotta è assorbita, non appare giustificato dalla mera reiterazione delle pressioni per conseguire l'adempimento della iniziale promessa.

2.4. In linea con la ricostruzione in fatto sviluppata nella sentenza impugnata il momento consumativo del reato ascritto al ricorrente deve, pertanto, ritenersi realizzato al più tardi nel mese di dicembre 2008, in occasione del primo incontro tra il Bellini e la Salacies che la dichiarante ha temporalmente collocato ad epoca precedente alla presentazione della



documentazione (avvenuta il 12 dicembre 2008) e, in mancanza di più precise indicazioni, alla data del 1 dicembre 2008. Il termine massimo ordinario di prescrizione del reato va, pertanto, collocato al 1 dicembre 2018.

3. Il termine massimo di prescrizione del reato, secondo la sentenza impugnata, non era decorso al momento della pronuncia, cioè il 3 luglio 2019, tenuto conto della sospensione per mesi dieci e giorni 29.

La difesa ha contestato l'esattezza di tale calcolo sul rilievo che non può essere computato nel periodo di sospensione quello di mesi due e giorni ventinove, in relazione al termine a difesa richiesto dal difensore all'udienza del g. 8 ottobre 2014.

La censura difensiva è fondata con la conseguenza che alla data odierna è intervenuta la prescrizione del reato.

Invero, come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 2002, Cremonese, 220509), l'art. 159, comma 1, cod. pen. deve essere interpretato nel senso che la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se l'imputato non è detenuto, in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un termine a difesa.

Erroneamente, pertanto, il giudice *a quo* ha ritenuto che il rinvio disposto all'udienza dell'8 ottobre 2014 e conseguente sospensione del termine fino al 7 gennaio 2015, possa essere computato nel termine di sospensione del corso della prescrizione essendo stato disposto per concessione del termine a difesa: non rileva, infatti, che il rinvio sia stato disposto a richiesta del difensore dell'imputato in quanto si tratta di rinvio richiesto e disposto per ragioni strettamente e imprescindibilmente legate ad esigenze difensive e determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa e, dunque neppure sussumibile nel concetto di legittimo impedimento .

Ne discende che, non operando l'ipotizzata sospensione, il reato, a partire dalla data di consumazione del 1 dicembre 2008, deve ritenersi prescritto alla data del 1 agosto 2019.

4. Non ricorrono motivi per pervenire ad una pronuncia di sentenza di proscioglimento nel merito che la difesa ha articolato sia con riguardo alla inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della Salacies.

4.1. La Corte di appello, esaminando le deduzioni poi riproposte con l'odierno ricorso, ha evidenziato la coerenza, precisione e ricchezza di dettagli del racconto di Cecilia Salacies ed ha sottolineato, ai fini del giudizio di credibilità della dichiarante, la mancanza di una causale ritorsiva della donna che, al momento della denuncia, aveva conseguito l'obiettivo prefissosi di ottenere il cambio di residenza, tanto più che non si era neppure costituita parte civile nel

processo a carico del Bellini sicchè era impossibile ipotizzare che le sue accuse fossero false e mosse da interesse economico. Soprattutto la Corte ha evidenziato la presenza di riscontri esterni significativi su momenti qualificanti delle dichiarazioni accusatorie, valorizzando quelle dei testi Imbroinise e Pierpaoli che hanno confermato il contesto in cui era avvenuta la rivelazione della Salacies sulle richieste ricevute dal Bellini e quelle dei testi, Maurizio e Luciano Germogli. Il risultato di prova proveniente dalle dichiarazioni dei testi estranei alla vicenda, valorizzato dalla Corte a preferenza del diniego del teste della difesa, Adolfo Bombardieri, ha trovato ragionevole giustificazione nell'*ambiguo* ruolo che il Bombardieri aveva avuto nella vicenda dell'*acquisto* dell'immobile e delle modalità di conoscenza del Bellini che, stando al racconto della Salacies, le era stato presentato proprio dal Bombardieri che l'aveva accompagnata presso gli uffici della Municipalità per il cambio di residenza, circostanza, quest'ultima, confermata anche dai Bombardieri. Può, dunque affermarsi che la Corte distrettuale ha sviluppato argomentazioni logiche ed accurate sul giudizio di attendibilità della dichiarazione, argomentazioni che sottraggono la motivazione della sentenza impugnata ai rilievi di logicità e completezza rimessi alla Corte di legittimità e rispetto ai quali non si rivela decisivo il mancato riscontro dei contatti telefonici con l'odierno imputato.

4.2. Correttamente la Corte romana ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione delle caratteristiche somatiche della persona oggetto della ricognizione tanto più che l'individuazione fotografica non ha avuto una finalità tipicamente ricognitiva (si pensi alla individuazione fotografica del rapinatore visto solo in occasione della commissione del reato) ma, piuttosto, di mera conferma della identificazione, attraverso la foto, della persona le cui generalità erano note alla denunciate e già riferite al momento della denuncia ai funzionari del Comando Vigili. È censurabile di illogicità l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale non inficia il giudizio di attendibilità il rifiuto della Salacies di procedere alla consegna controllata, tale rifiuto, infatti, non denota la falsità e pretestuosità delle accuse mosse trovando, invece, logica e alternativa spiegazione nello stato di timore che la Salacies aveva mostrato nei confronti dell'imputato anche nel corso del dibattimento.

5. Sono manifestamente infondate le censure difensive alle conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed al suo inquadramento nel delitto di cui all'art. 319 *quater*, cod. pen. piuttosto che nella fattispecie di truffa aggravata (artt. 640 e 61 n. 9 cod. pen.), ovvero in quella di tentativo di induzione indebita.

5. I reati di induzione indebita ex art. 319-*quater* cod. pen. e di truffa aggravata, commessa da pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo colui che dà o promette non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione per conseguire un indebito

vantaggio; invece, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia (Sez. 6, n. 44596 del 13/03/2019, Guidone Ciro, Rv. 277378).

6.L'elemento costitutivo del delitto di induzione indebita rispetto al delitto di truffa, ovvero il fatto che nella prima fattispecie il privato è pienamente consapevole che la prestazione promessa o data non è dovuta ed egli accetta la pattuizione illecita per evitare il pregiudizio paventato dal pubblico agente è, nel caso in esame, comprovato dalla circostanza che l'ufficio di appartenenza dell'imputato era delegato a compiere gli accertamenti propedeutici per il conseguimento della residenza e pacifica è la situazione di illegalità che caratterizzava l'occupazione dell'immobile da parte della Salacies che aveva acquistato l'uso dell'immobile comunale da un precedente occupante.

Gli accertamenti propedeutici all'approvazione del cambio di residenza, nel caso, sono stati effettuati dai vigili urbani Pierpaoli e Cecchini i quali, nel corso del primo sopralluogo presso l'immobile ove la Salacies aveva dichiarato di risiedere, avevano verificato che l'assegnatario dell'immobile non era convivente della Salacies e, infatti, ad esito di un ulteriore controllo, costei è stata denunciata per occupazione abusiva dell'immobile, denuncia che, peraltro, alla stregua della normativa all'epoca vigente, non precludeva la possibilità di ottenere la residenza presso l'immobile. La Salacies, dunque, era ben consapevole sia del ruolo dell'imputato che della criticità della propria posizione, in relazione alla disponibilità dell'immobile comunale. La ricostruzione dell'iter della pratica per il cambio di residenza ha registrato, secondo la ricostruzione temporale compiuta dalla Salacies, l'ingerimento dell'imputato che avrebbe dovuto accelerare l'esame dell'iter della pratica ed evitare rilievi al suo perfezionamento. Secondo il racconto della Salacies, l'imputato nel corso di un incontro le aveva esibito anche un foglio comprovante l'esito positivo dell'accertamento e le aveva fatto la richiesta di consegnargli la ulteriore somma di tremila euro, destinata ad altre persone di cui doveva comprare il favore per conseguire il rilascio del certificato. Osserva a tal riguardo la sentenza impugnata che il comportamento dell'imputato, lungi dal costituire un artificio o raggirio per convincere la Salacies al pagamento, sorprendendo la buona fede della persona offesa, costituiva solo una forma di pressione per conseguire il pagamento della somma che, fin dal primo incontro, la Salacies aveva promesso di pagare per il rilascio del certificato di residenza, certificato che è stato effettivamente rilasciato al termine dell'iter di rito e degli accertamenti che hanno comportato la doverosa denuncia della Salacies per occupazione abusiva dell'immobile.

La concreta dinamica della vicenda non denota che il ricorrente non avesse i poteri di accertamento e che facesse semplicemente credere di poter intervenire, così ingannando la vittima né che costei fosse stata sorpresa dal Bellini che accampava poteri immaginari, il che comporterebbe l'inquadramento della condotta nella fattispecie di truffa aggravata, secondo la

prospettazione difensiva, ma solo che, pur avendo la donna promesso di pagare la somma richiestale, la pretesa dell'imputato sarebbe stata soddisfatta in un momento successivo ovvero al conseguimento del risultato e non è certo frutto di un caso, secondo la convincente ricostruzione dei giudici del merito, che il giorno stesso in cui la pratica era stata positivamente evasa dagli incaricati dell'ufficio uno sconosciuto avesse chiamato la Salacies per dirle che, invece, la richiesta era stata respinta, telefonata ragionevolmente inquadrata come una ulteriore forma di pressione per convincere la donna ad effettuare il pagamento.

6.1. La decisione impugnata si è dunque uniformata al quadro di principi al riguardo tracciati da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470; Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Nigro, Rv. 264424; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, De Napoli, Rv. 265750; Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277), secondo cui nel delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-*quater* cod. pen. la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante - rispetto all'abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., oggetto della originaria contestazione ascritta al Bellini - della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico nello schema descrittivo della fattispecie incriminatrice, e nel caso non punibile trattandosi di condotta tenuta ben prima dell'entrata in vigore della legge del 2012 che ha introdotto il reato di cui all'art. 319 *quater* cod. pen.. La richiesta dell'imputato si configura come uno strumento di pressione non di tipo costrittivo, alla cui accettazione l'indotta aveva collegato il vantaggio derivante dalla possibilità di conseguire la certificazione di residenza nell'immobile evitando la denuncia di occupazione abusiva, per il sottostante trasferimento al quale aveva dato corso con il titolare del diritto di uso dell'immobile comunale.

7. Né la condotta, come accertata, può essere inquadrata nella fattispecie tentata.

Questa Corte, analizzando la struttura del reato di induzione indebita ha escluso che il delitto in esame possa essere configurabile quale reato bilaterale ed ha affermato che le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi e che, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 319 *quater* cod. pen. è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Sez. 6, n. 27723 del 08/03/2018, Bianchini, Rv. 2733939; Sez. 6, n. 16154 del 11/01/2013, Pierri, Rv. 254541; Sez. 6, n. 13047 del 25/02/2013, Piccinno, Rv. 254467).

Per contro il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente (Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Farina e altro, Rv. 265901).

In questa prospettiva ermeneutica l'evento, in senso proprio, viene ricondotto, come nei reati contro il patrimonio, alla promessa ovvero all'impegno di corrispondere un'utilità all'agente sicché neppure rileva l'eventuale riserva mentale del privato al momento di promettere di consegnare il danaro o l'altra utilità: la promessa, intesa come assunzione di un impegno ad eseguire una prestazione futura nei confronti del suo destinatario, ossia *dell'intraneus* che dovrà accettarla, vale per il suo significato oggettivo, non rientrando il suo effettivo adempimento fra gli elementi costitutivi del reato.

Sulla base di questo inquadramento, correttamente i giudici del merito hanno escluso la configurabilità del tentativo poiché fin dal primo momento la Salacies aveva promesso, accettando la proposta del Bellini, di pagargli tremila euro e, anzi, aveva avviato una richiesta di mutuo per procurarsi il contante necessario per perfezionare l'operazione. Parimenti, quando il Bellini, aveva alzato il prezzo, chiedendole altri tremila euro, allegando di dovere comperare il favore di altri funzionari, la Salacies aveva confermato la promessa ribadendo che avrebbe corrisposto quanto le veniva chiesto. Sono stati solo gli avvenimenti successivi, i ripetuti controlli; la telefonata della mattina del 23 marzo 2009 e la assicurazione di avere conseguito la tanto agognata residenza che hanno determinato la Salacies a sporgere denuncia alla quale in tutta evidenza fino a quel momento non aveva neppure pensato.

8.La declaratoria di prescrizione assorbe l'esame del motivo di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e quella sulla nullità della sentenza per il diniego di rinnovazione dell'istruttoria in appello, stante la genericità della richiesta difensiva e l'esauritiva motivazione, in punto di ricostruzione della vicenda e qualificazione giuridica del fatto, sviluppate nella sentenza impugnata.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 20 febbraio 2020

Il Consigliere relatore
Emilia Anna Giordano

Il Presidente
Giorgio Fidelbo